



Bruxelles, 7.6.2021  
COM(2021) 365 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2022 conformemente  
all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il  
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027**

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## **Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2022 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027**

### **1. INTRODUZIONE**

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<sup>1</sup> ("regolamento QFP") contiene la tabella del quadro finanziario dell'UE per il periodo 2021-2027, a prezzi 2018 (allegato I).

Con la presente comunicazione la Commissione fornisce all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico prima della procedura di bilancio per l'esercizio 2022, conformemente all'articolo 4 del regolamento QFP. In particolare l'adeguamento tecnico fissa i massimali di spesa a prezzi correnti sulla base del deflatore fisso del 2 % di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento QFP.

Sulla base delle più recenti previsioni economiche<sup>2</sup>, la comunicazione presenta inoltre un calcolo del margine al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in vigore al momento dell'adozione della presente comunicazione.

La comunicazione presenta inoltre gli importi disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine a norma dell'articolo 11 del regolamento QFP e gli adeguamenti specifici per programma di cui all'articolo 5 del regolamento QFP.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento QFP, ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua l'adeguamento tecnico del quadro finanziario e ne comunica i risultati all'autorità di bilancio.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, fatti salvi gli articoli 6 e 7 del medesimo regolamento, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

### **2. TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (ALLEGATO - TABELLE 1-2)**

La tabella 1 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE a prezzi 2018 del regolamento QFP adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 5 di tale regolamento.

---

<sup>1</sup> GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

<sup>2</sup> Commissione europea, Previsioni economiche per l'Europa, primavera 2021: [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_it).

La tabella 2 dell'allegato presenta il quadro finanziario pluriennale per l'UE adeguato a prezzi correnti.

Il quadro finanziario espresso in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione è aggiornato in base alle più recenti previsioni economiche. Su tale base, l'RNL dell'UE per il 2022 è fissato a 14 922 172 milioni di EUR a prezzi correnti.

## 2.1. Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2022

Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di impegno per il 2022 ammonta a 167 516 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,12 % dell'RNL. Il massimale globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento ammonta a 169 209 milioni di EUR a prezzi correnti, pari all'1,13 % dell'RNL.

Il 1° giugno 2021 è entrata in vigore la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie ("DRP 2020")<sup>3</sup>. Tale decisione si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è fissato al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, di cui 0,60 punti percentuali rappresentano un aumento temporaneo finalizzato unicamente a coprire tutte le passività derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa<sup>4</sup>.

Per il 2022 ne risulta un margine tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento equivalente a 129 234 milioni di EUR, pari allo 0,87 % dell'RNL<sup>5</sup>.

La tabella in appresso fornisce informazioni per il periodo 2021-2027 sul margine (in percentuale dell'RNL) tra il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

In % dell'RNL dell'UE	2021 <sup>6</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento	1,20 %	1,13 %	1,07 %	1,06 %	1,05 %	1,04 %	1,03 %	1,08 %
Margine al di sotto del massimale delle risorse proprie del 2,00 % dell'RNL in applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio	0,00 %	0,87 %	0,93 %	0,94 %	0,95 %	0,96 %	0,97 %	0,92 % <sup>7</sup>

<sup>3</sup> GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

<sup>5</sup> Il margine specifico nell'ambito dell'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie corrispondente allo 0,60 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri dipenderà dalle spese autorizzate per il 2022 in relazione alle passività a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e dalle corrispondenti risorse proprie per il loro finanziamento.

<sup>6</sup> Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QFP, il massimale del QFP per gli stanziamenti di pagamento e il margine per l'esercizio 2021 non sono oggetto di ulteriori adeguamenti in seguito all'adeguamento tecnico per il 2021 comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio il 18.12.2020 (COM (2020) 848 final).

<sup>7</sup> Tale percentuale è calcolata sottraendo la media dei massimali annui del QFP per gli stanziamenti di pagamento per ciascun anno del periodo 2021-2027 (ossia l'1,08 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri) dal massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento, pari al 2,00 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri, massimale applicabile per l'intero periodo 2021-2027.

## 2.2. Adeguamento del sottomassimale della rubrica 3

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 3 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (primo pilastro della politica agricola comune - PAC) per il periodo 2021-2027 viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo e il secondo pilastro della PAC, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti. L'importo totale del massimale per gli stanziamenti di impegno per la rubrica 3 non cambia.

Il sottomassimale della rubrica 3 è adeguato per la seconda volta<sup>8</sup> nell'adeguamento tecnico del QFP per il 2022.

Il termine per la presentazione delle notifiche di trasferimento da parte degli Stati membri alla Commissione era il 19 febbraio 2021. Il risultato figura nel regolamento delegato C(2021)2486 della Commissione<sup>9</sup>.

Le variazioni dei prezzi correnti nel sottomassimale della rubrica 3 sono trasformate in prezzi 2018 per adeguare la tabella del quadro finanziario pluriennale, che è espressa a prezzi 2018. A tale scopo il saldo netto dei trasferimenti viene innanzitutto trasformato in prezzi 2018 applicando il deflatore annuale fisso del 2 %. Tale risultato viene poi arrotondato per eccesso al fine di esprimere il sottomassimale adeguato in milioni di euro. L'arrotondamento è necessario per garantire che il sottomassimale del QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese nel bilancio annuale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Il primo adeguamento è stato descritto nell'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2021 (COM/2020/848 final).

<sup>9</sup> Il regolamento delegato C(2021)2486 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio e dovrebbe essere pubblicato entro metà giugno 2021.

<sup>10</sup> La lieve differenza che ne risulta non costituisce un margine disponibile, ma discende esclusivamente dall'operazione di arrotondamento.

La tabella in appresso presenta il risultato netto (in milioni di euro) dei trasferimenti tra i due pilastri della PAC e la loro incidenza per il sottomassimale della rubrica 3.

**Sottomassimale per il FEAGA (spese connesse al mercato e pagamenti diretti) dopo i trasferimenti a prezzi correnti e a prezzi 2018**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
	<b>- a prezzi correnti -</b>							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	40 925,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	291 091,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2021)	40 368,000	41 257,000	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	290 534,000
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico per il 2021	- 557,046							- 557,046
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale		- 618,811						- 618,811
Totale dei trasferimenti netti (da P1 a P2) rispetto al sottomassimale iniziale	- 557,046	- 618,811	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1 175,857
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	40 367,954	40 638,189	41 518,000	41 649,000	41 782,000	41 913,000	42 047,000	289 915,143
<b>Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti</b>	<b>40 368,000</b>	<b>40 639,000</b>	<b>41 518,000</b>	<b>41 649,000</b>	<b>41 782,000</b>	<b>41 913,000</b>	<b>42 047,000</b>	<b>289 916,000</b>
<i>Differenza di arrotondamento</i>	<i>0,046</i>	<i>0,811</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,857</i>
<i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i>	<i>- 557,000</i>	<i>- 618,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>-1 175,000</i>
	<b>- a prezzi del 2018 -</b>							
Sottomassimale iniziale della rubrica 3	38 564,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 594,000
Sottomassimale della rubrica 3 fissato nell'ultimo adeguamento tecnico (2021)	38 040,000	38 115,000	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	258 070,000
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico per il 2021	- 524,375							- 524,375
Trasferimento netto nell'adeguamento tecnico attuale		- 571,595						- 571,595
Totale dei trasferimenti netti (da P1 a P2) rispetto al sottomassimale iniziale	- 524,375	- 571,595	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1 095,970
Saldo netto del FEAGA dopo tutti i trasferimenti	38 039,625	37 543,405	37 604,000	36 983,000	36 373,000	35 772,000	35 183,000	257 498,030
<b>Sottomassimale della rubrica 3 dopo i trasferimenti</b>	<b>38 040,000</b>	<b>37 544,000</b>	<b>37 604,000</b>	<b>36 983,000</b>	<b>36 373,000</b>	<b>35 772,000</b>	<b>35 183,000</b>	<b>257 499,000</b>
<i>Differenza di arrotondamento</i>	<i>0,375</i>	<i>0,595</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,970</i>
<i>Differenza rispetto al sottomassimale iniziale dopo tutti i trasferimenti</i>	<i>- 524,000</i>	<i>- 571,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>-1 095,000</i>

### 2.3. Adeguamenti specifici per programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento QFP

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento QFP, la presente comunicazione comprende il calcolo, per l'esercizio 2022, delle dotazioni aggiuntive per i programmi specifici di cui all'allegato II del regolamento QFP e il conseguente adeguamento verso l'alto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento.

Le entrate derivanti dalle ammende imposte ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1/2003<sup>11</sup> e (CE) n. 139/2004<sup>12</sup> del Consiglio iscritte nel bilancio 2020 ammontano a 260 milioni di EUR (240 milioni di EUR a prezzi 2018), un importo inferiore alla soglia minima di 1 500 milioni di EUR a prezzi 2018. La soglia minima fornisce pertanto l'entità totale dell'adeguamento per il 2022 a prezzi 2018.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ([GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1](#)).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") ([GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1](#)).

L'adeguamento a prezzi correnti ammonta a 1 624 milioni di EUR dopo l'applicazione del deflatore annuo del 2 % e l'arrotondamento in milioni di euro in linea con le modalità per esprimere i massimali del QFP. Tale importo corrisponde all'adeguamento verso l'alto del massimale globale degli stanziamenti di impegno e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio 2022.

La ripartizione dell'adeguamento per rubrica e per programma del QFP si basa sulla colonna "Criterio di ripartizione" dell'allegato II del regolamento QFP. Gli adeguamenti dei massimali individuali degli stanziamenti di impegno sono arrotondati al milione di euro più vicino<sup>13</sup>.

<b><u>MASSIMALI DI IMPEGNO:</u></b>	Prezzi correnti	Prezzi 2018
<b>1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale</b>	<b>590 000 000</b>	<b>545 000 000</b>
Orizzonte Europa	442 500 000	408 750 000
Fondo InvestEU	147 500 000	136 250 000
<b>2b. Resilienza e valori</b>	<b>886 000 000</b>	<b>819 000 000</b>
UE per la salute (EU4Health)	428 301 009	395 912 558
Erasmus+	251 101 008	232 112 557
Europa creativa	88 518 790	81 824 931
Diritti e valori	118 079 193	109 149 954
<b>4. Migrazione e gestione delle frontiere</b>	<b>148 000 000</b>	<b>136 000 000</b>
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	148 000 000	136 000 000
<b>Massimale totale degli impegni:</b>	<b>1 624 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>
<b><u>MASSIMALE DI PAGAMENTO:</u></b>	<b>1 624 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>

#### **2.4. Adeguamento del massimale di pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) — Strumento unico di margine**

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico include l'importo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tale adeguamento sarà effettuato per la prima volta nel 2022 (nell'adeguamento tecnico per il 2023).

### **3. STRUMENTI SPECIALI**

Sono disponibili strumenti speciali al di fuori dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tali strumenti servono a garantire una risposta rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti e a fornire, entro certi limiti stabiliti

<sup>13</sup> L'importo per la rubrica con la quota più elevata è stabilito come la differenza tra l'adeguamento totale e la somma degli importi per tutte le altre rubriche al fine di evitare discrepanze derivanti dagli arrotondamenti.

nel regolamento QFP, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti.

### 3.1. Strumenti speciali tematici

#### 3.1.1. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione può essere mobilitato fino a un importo massimo di 186 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 201,3 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2022<sup>14</sup>. Gli importi inutilizzati dell'esercizio precedente non possono essere riportati.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Le mobilitazioni saranno comunicate per l'intero esercizio precedente a partire dal 2022.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)								
								<i>Mio EUR</i>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Totale</b>
Importi annuali a prezzi 2018	186	186	186	186	186	186	186	<b>1 302,0</b>
Importi annuali a prezzi correnti	197,4	201,3	205,4	209,5	213,7	217,9	222,3	<b>1 467,4</b>

#### 3.1.2. Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

Conformemente all'articolo 9 del regolamento QFP, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza può essere mobilitata fino a un importo massimo di 1 200 milioni di EUR all'anno a prezzi 2018, ovvero 1 298,9 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2022. La quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata all'esercizio successivo.

Un importo pari a 47 981 598 EUR del Fondo di solidarietà dell'UE, rimasto inutilizzato alla fine del 2020, è stato riportato dal 2020 al 2021.

La tabella seguente illustra in dettaglio la disponibilità annuale della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza. Le mobilitazioni saranno comunicate per l'intero esercizio precedente a partire dal 2022.

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza								
								<i>Mio EUR</i>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Totale</b>
Importi annuali a prezzi 2018	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	<b>8 400,0</b>
Importi annuali a prezzi correnti	1 273,4	1 298,9	1 324,9	1 351,4	1 378,4	1 406,0	1 434,1	<b>9 467,2</b>
Riporto dall'esercizio precedente	48,0							

#### 3.1.3. Riserva di adeguamento alla Brexit

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP, la riserva di adeguamento alla Brexit può essere mobilitata subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente per un importo totale di 5 000 milioni di EUR a

<sup>14</sup> Conformemente al regolamento QFP, la conversione si basa su un deflatore annuo fisso del 2 %. Il risultato a prezzi correnti è espresso in milioni e arrotondato a tre cifre decimali. Si tratta di un approccio orizzontale applicabile a tutti gli strumenti speciali.

prezzi 2018 durante il periodo 2021-2027. L'importo è iscritto in bilancio a titolo di accantonamento.

Il profilo degli importi annuali per la riserva di adeguamento alla Brexit deve essere stabilito nel pertinente atto di base. Il 25 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit<sup>15</sup> con il seguente profilo annuale di assegnazione dell'importo globale degli stanziamenti di impegno:

<b>Riserva di adeguamento alla Brexit</b>						
						<i>Mio EUR</i>
	2021	2022	2023	2024	2025	<b>Totale</b>
Importi annuali a prezzi 2018	4 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	<b>5 000,0</b>
Importi annuali a prezzi correnti	4 244,8	0,0	0,0	1 126,2	0,0	<b>5 371,0</b>

Qualora l'accordo finale sul regolamento relativo alla riserva di adeguamento alla Brexit dovesse prevedere un profilo annuale diverso, tali informazioni saranno aggiornate nell'adeguamento tecnico per il 2023.

### **3.2. Strumenti speciali non tematici**

#### **3.2.1. Strumento unico di margine**

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP, l'adeguamento tecnico indica l'importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Nel 2021 non è ancora disponibile alcun importo e il calcolo sarà effettuato per la prima volta nel 2022 (nell'adeguamento tecnico per il 2023).

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a), è pari allo 0,04 % dell'RNL dell'UE, ossia a 5 968,9 milioni di EUR nel 2022.

L'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), è pari allo 0,03 % dell'RNL dell'UE, ossia a 4 476,7 milioni di EUR nel 2022.

#### **3.2.2. Strumento di flessibilità**

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, lo strumento di flessibilità può essere mobilitato fino a un importo annuale massimo di 915 milioni di EUR a prezzi 2018, ovvero 990,4 milioni di EUR a prezzi correnti per il 2022. La quota degli importi annuali non utilizzati dei due esercizi precedenti può essere riportata.

La tabella seguente illustra le disponibilità annuali e la mobilitazione dello strumento di flessibilità in stanziamenti di impegno nel bilancio adottato per il 2021<sup>16</sup>. Altre mobilitazioni saranno comunicate per l'intero esercizio precedente a partire dal 2022.

<b>Strumento di flessibilità</b>								
								<i>Mio EUR</i>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Totale</b>
Importi annuali a prezzi 2018	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	915,0	<b>6 405,0</b>
Importi annuali a prezzi correnti	971,0	990,4	1 010,2	1 030,4	1 051,0	1 072,1	1 093,5	<b>7 218,7</b>

<sup>15</sup> COM(2020) 854 final del 25.12.2020 (2020/0380(COD)).

<sup>16</sup> GU L 93 del 17.3.2021, pag. 1.



Riporto dall'esercizio precedente	0,0								
Mobilizzazione annuale	76,4								<b>76,4</b>
Riporto all'esercizio successivo									
Importi decaduti	0,0								<b>0,0</b>

Il calendario dei pagamenti per la mobilitazione dello strumento di flessibilità nel bilancio adottato per il 2021 e degli importi delle esposizioni in essere derivanti dalle mobilitazioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è illustrato nella tabella seguente.

Strumento di flessibilità - profilo dei pagamenti								
<i>Mio EUR</i>								
<i>Origine della mobilitazione</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Totale</b>
QFP 2014-2020	583,0	207,1	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>912,3</b>
2021	45,4	13,0	10,3	7,6	0,0	0,0	0,0	<b>76,4</b>
<b>Totale</b>	<b>628,5</b>	<b>220,1</b>	<b>132,5</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>988,7</b>

#### 4. TABELLA RIASSUNTIVA E CONCLUSIONI

Le tabelle seguenti riassumono le modifiche dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel quadro finanziario pluriennale in base all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento QFP, a prezzi correnti e a prezzi 2018.

Mio EUR, prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
<b>1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale</b>		<b>590</b>						<b>590</b>
<b>2. Coesione, resilienza e valori</b>		<b>886</b>						<b>886</b>
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori		886						886
<b>3. Risorse naturali e ambiente</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti		-618						-618
<b>4. Migrazione e gestione delle frontiere</b>		<b>148</b>						<b>148</b>
<b>5. Sicurezza e difesa</b>								<b>0</b>
<b>6. Vicinato e resto del mondo</b>								<b>0</b>
<b>7. Pubblica amministrazione europea</b>								<b>0</b>
di cui: spese amministrative delle istituzioni								0
<b>Modifica totale degli stanziamenti di impegno</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>
<b>Modifica totale degli stanziamenti di pagamento</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>

Mio EUR, prezzi 2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
<b>1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale</b>		<b>545</b>						<b>545</b>
<b>2. Coesione, resilienza e valori</b>		<b>819</b>						<b>819</b>
2a. Coesione economica, sociale e territoriale								0
2b. Resilienza e valori		819						819
<b>3. Risorse naturali e ambiente</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti		-571						-571
<b>4. Migrazione e gestione delle frontiere</b>		<b>136</b>						<b>136</b>
<b>5. Sicurezza e difesa</b>								<b>0</b>
<b>6. Vicinato e resto del mondo</b>								<b>0</b>
<b>7. Pubblica amministrazione europea</b>								<b>0</b>
di cui: spese amministrative delle istituzioni								0
<b>Modifica totale degli stanziamenti di impegno</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Modifica totale degli stanziamenti di pagamento</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>